



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

prima sezione civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dott. Marco Campagnolo	-presidente-
Dott. Carlo Azzolini	-giudice rel. ed est.-
Dott.ssa Laura Marangoni	-giudice-

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Considerato che all'udienza del 24.09.2026 fissata ex art. 47 co. 4 CCII, la società proponente, dedotto (e documentato) di aver depositato, nella medesima data e prima della celebrazione dell'udienza, un altro ricorso introduttivo ex artt. 40 e 84 CCII volto ad ottenere l'omologa della domanda di concordato preventivo -cui sono stati allegati altresì la proposta e il piano nonché l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII. -, ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di concordato oggetto della presente procedura;

considerato che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo da parte della società proponente non deve essere accettata dai creditori INAIL, INPS e ADE-R, i quali, in separati sub-procedimenti, hanno presentato ricorso ex art. 3 D.Lgs. n. 270/1999 per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società debitrice;

ritenuto che la rinuncia alla domanda della società proponente determini l'estinzione della presente procedura;

ritenuto di provvedere con separato provvedimento nei sub-procedimenti promossi da INPS e ADE-R con ricorso ex art. 3 D.Lgs. n. 270/1999 per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società debitrice;

P Q M

Dichiara l'estinzione della presente procedura.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Venezia, 24.09.2026

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo